

DISABILI E ISTRUZIONE

LA COSTITUZIONE ITALIANA SANCISCE IL DIRITTO ALLO STUDIO PER TUTTI I CITTADINI, COMPRESI QUELLI PIÙ SVANTAGGIATI.

PER QUANTO RIGUARDA LA SCUOLA DELL'OBBLIGO SI È PASSATI DALLE SCUOLE SPECIALI PER I RAGAZZI CON HANDICAP AL LORO INSERIMENTO NELLE SCUOLE APERTE A TUTTI MEDIANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO SIA AGLI STUDENTI CHE AL PERSONALE DOCENTE.

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO VIENE ASSEGNATO DAL PROVVEDITORATO AGLI STUDI ALLA CLASSE IN CUI È INSERITO UN ALUNNO DISABILE (UN INSEGNANTE OGNI 4 ALUNNI DISABILI), COLLABORA CON GLI INSEGNANTI NELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE, LAVORA PER L'AUTONOMIA DELL'ALUNNO, STIMOLA LA COMUNICAZIONE PERSONALE, ACCOMPAGNA E ASSISTE L'ALUNNO NEGLI SPOSTAMENTI INTERNI O FUORI SEDE; NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PARTECIPA ALLA VALUTAZIONE DI TUTTA LA CLASSE IN CUI OPERA; NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE VALUTA SOLO L'ALUNNO O GLI ALUNNI DISABILI CUI È STATO ASSEGNATO.

LA LEGGE 104/92 SANCISCE CHE IN OGNI CONTESTO SCOLASTICO, DALL'ASILO FINO ALL'UNIVERSITÀ, DEVONO ESSERE GARANTITE PARI OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO, NONCHÉ FACILITAZIONI RELATIVE AGLI AMBIENTI, AI PROGRAMMI, ALLE FORME DI VALUTAZIONE.

LA LEGGE 17/99 STABILISCE CHE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI CON HANDICAP SIANO FORNITI SUSSIDI TECNICI E DIDATTICI E IL SUPPORTO DI UN TUTOR, UNA SORTA DI "INSEGNANTE DI SOSTEGNO", CHE DEVE INTERAGIRE CON I DOCENTI E GLI UFFICI PER RISOLVERE PROBLEMI OPERATIVI E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI.

GLI STUDENTI UNIVERSITARI CON UN'INVALIDITÀ SUPERIORE O UGUALE AL 66% SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI.

NONOSTANTE QUESTE LEGGI, SONO FREQUENTI LE SEGNALAZIONI DI PERSONE CHE NON POSSONO ACCEDERE AI DIVERSI PERCORSI FORMATIVI, SOPRATTUTTO UNIVERSITARI, A CAUSA DI SVARIATI TIPI DI BARRIERE, DA QUELLE FISICHE A QUELLE CULTURALI.

ALL'INTERNO DEGLI ATENEI, OLTRE AD OSTACOLI DI NATURA ARCHITETTONICA (SCALE, PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE, SCARSA ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI IGIENICI....), VI È UNA SCARSA ATTENZIONE VERSO LA DISABILITÀ DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E DEGLI STUDENTI E UNA DIFFICOLTÀ AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PREVISTO DALLA LEGGE M. 17 DEL 28/1/99.